

ACCORDO NEGOZIALE, PER IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI SOCCORSO E ASSISTENZA AI PAZIENTI IN CONDIZIONI CLINICHE DI URGENZA, TRA AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELL'INSUBRIA ED ENTE "FONDAZIONE FRATELLI PAOLO E TITO MOLINA ONLUS" DI VARESE PER LA STRUTTURA DI PARI DENOMINAZIONE ED UBICAZIONE (P.I./C.F 00404960122)

=.=.=.=.=

PREMESSO che:

1. con DGR 19.12.2014 , n. X/2933 “Determinazione in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza”

sono state previste le prime misure organizzative da attuare nel caso di incremento critico del numero degli accessi al Pronto Soccorso e le relative soglie di attivazione;

2. con DGR XI/2561 del 02.12.2019 Regione Lombardia, ha confermato, anche per il periodo invernale 2019-2020, la possibilità di un temporaneo ampliamento del contingente posti letto/tecnici a disposizione di tutte le strutture pubbliche e private accreditate sedi di PS/DEA, dettagliandone le specifiche modalità di attuazione, di finanziamento e di rendicontazione, al fine di consentire l'individuazione della migliore soluzione in funzione dei propri assetti organizzativi;

3. con Deliberazione del Direttore Generale di ATS Insubria n. 733 del 30.12.2019 è stato recepito e approvato, d'intesa con quanto espresso da AREU e secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. X/2933 del 19 dicembre 2014 e s.m.i., il Piano di Gestione del Sovraffollamento dell'ASST Sette Laghi e sono state definite le risorse da destinare all'ampliamento temporaneo dei posti tecnici durante i periodi di iperafflusso;

4. con DGR 30.03.2011, n.IX/1479 “Determinazioni in ordine alla gestione del

servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2011 - Il provvedimento di aggiornamento in ambito sanitario” sono state approvate le indicazioni cliniche ed organizzative per lo svolgimento delle Attività di Cure sub-acute;

5. con comunicazione del 11.12.2019 ATS dell’Insubria, in seguito alla verifica epidemiologica di effettiva necessità di attivazione della modalità B (convenzione con strutture sanitarie) da parte di ASST Sette Laghi confermata con nota agli atti prot. n. 123681 del 13.12.2019, ha verificato la disponibilità delle strutture sanitarie accreditate a contratto per prestazioni di ricovero, prossime territorialmente all’ASST Sette Laghi, all’attivazione temporanea di posti letto per subacuti;

6. con nota prot. ingresso ATS n. 126836 del 23.12.2019 la Fondazione Fratelli Paolo e Tito Molina si è reso disponibile all’attivazione temporanea di posti letto per subacuti da destinare ai pazienti inviati da ASST Sette Laghi;

7. in data 30.12.2019 è pervenuta dalla ASST Sette Laghi nota agli atti ATS Insubria protocollo in ingresso n. del 128271 con la quale la stessa ASST comunica la prossima convenzione con la struttura Fondazione Fratelli Paolo e Tito Molina per l’attivazione temporanea di massimo n.5 posti letto tecnici per subacuti, con le finalità di cui al successivo articolo 1;

Tutto ciò premesso

**tra**

Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria

**e**

l’Ente Fondazione Fratelli Paolo e Tito Molina Onlus di Varese per la Struttura di pari denominazione ed ubicazione con sede legale nel comune di Varese Viale Borri, 133 nella persona del Legale Rappresentante, ad integrazione del contratto base, le cui disposizioni rimangono in vigore tra le parti stesse, si conviene e si stipula

quanto segue:

### **Art.1 - Oggetto**

Le presenti disposizioni si riferiscono all'ampliamento temporaneo di posti letto/tecnici durante i periodi di iperafflusso a potenziamento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza.

### **Art.2 – Posti letto messi a disposizione, attivazione del servizio e destinazione**

#### **d'uso**

L'Ente "Fondazione Fratelli Paolo e Tito Molina Onlus" mette a disposizione per l'attività oggetto del presente accordo n. 5 posti letto tecnici aggiuntivi, che dovranno essere mantenuti attivi per una durata di almeno 30 giorni fino ad un massimo di 45 giorni continuativi. I ricoveri potranno essere attivati dal 1.1.2020 al 31.03.2020. L'Ente ha l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'ATS dell'avvio e della conclusione delle attività, garantendo la continuità dell'erogazione delle prestazioni, anche in termini di appropriatezza nel rispetto delle disposizioni regionali e nazionali vigenti. Tali posti letto dovranno essere utilizzati prioritariamente per i pazienti internisti provenienti dal PS o da altri reparti dell'ASST Sette Laghi collaborando nella gestione della presa in carico dei pazienti e facendosi carico degli eventuali rientri in ospedale che si dovessero rendere necessari per ragioni cliniche.

### **Art.3 - Remunerazioni**

Si prevede una remunerazione fino ad un massimo di euro 38.250,00.=., rimodulabile alla luce degli esiti delle attività di monitoraggio, vigilanza e controllo svolti da ATS dell'Insubria, che si intende ricompresa nella quota complessiva di euro 201.350,00.=., riconosciuta ad ASST Sette Laghi, in ragione della precitata Deliberazione del Direttore Generale di ATS Insubria n.733 del 30.12.2019.

#### **Art. 4 – Rendicontazione delle attività**

L'Ente accetta espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, sanzionatorio, stabilito da Regione Lombardia.

L'Ente è tenuto alla rendicontazione delle attività secondo quanto stabilito dalla DGR XI/2561 del 02.12.2019 ed eventuali successivi aggiornamenti da parte di Direzione Generale Welfare – Regione Lombardia.

L'Ente si impegna in fase attuativa a fornire ad ATS dell'Insubria un costante aggiornamento sull'utilizzo dei posti. L'inosservanza degli obblighi di cui sopra costituisce motivo di non remunerazione delle prestazioni.

#### **Art. 5 – Validità e Clausola Risolutiva espressa**

Il presente accordo negoziale ha validità per ricoveri avviati nel periodo 01.01.2020 – 31.03.2020 da riferirsi all'attività oggetto del presente accordo.

Le parti danno espressamente atto che il presente accordo negoziale si intende automaticamente modificato, integrato, per l'effetto di qualsivoglia emanazione di norme legislative o regolamentari, sia nazionali che regionali, nonché a seguito dell'adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stesso. Costituisce causa risolutiva dell'accordo negoziale il venir meno di tutti i requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016.

ATS dell'Insubria si riserva inoltre la facoltà di risolvere anticipatamente tale accordo negoziale in caso di inattività dell'Ente ovvero in caso di gravi inadempienze e violazioni degli obblighi contrattuali.

#### **Art. 6- Tutela dei dati personali**

Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al presente accordo negoziale, nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al

trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

- utilizzare i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra l'Ente e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;
- assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;
- ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei dati (art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).
- assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;
- rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE e verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso

non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.

L'Ente inoltre:

- raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS Insubria;
- prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente accordo negoziale, anche per conto di ATS Insubria, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli'artt. 13 e 14 del Regolamento UE;

#### **Art. 7- Controversie**

Per le sole controversie derivanti dall'interpretazione del presente contratto è competente il Foro corrispondente alla sede legale dell'ATS.

#### **Art. 8- Norma conclusiva**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché al contratto "base" sottoscritto tra le stesse Parti ed a quanto dettagliato nella DGR n.XI/2561 del 02.12.2019, precisando che la presente integrazione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico dell'Ente erogatore delle prestazioni. Nessuna altra clausola potrà

tassativamente, ovvero, in nessun altro modo, essere apposta o rivendicata dall'Ente, se non previa approvazione scritta da parte dell'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria e, per quanto di competenza, da parte di Regione Lombardia. In tal senso conseguentemente, è da ritenersi irricevibile ed inammissibile qualsivoglia contestuale o postuma istanza apposta o rivendicata dal soggetto erogatore al sotteso predetto rapporto giuridico economico.

Previa lettura il presente accordo negoziale, approvato dalle parti contraenti, viene sottoscritto con firma digitale.

Varese, 09.01.2020

Per Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria

Il Direttore Generale

Dott. Lucas Maria Gutierrez

Per Fondazione Fratelli Paolo e Tito Molina Onlus

Il Legale Rappresentante

#### **Art. 9- Approvazione specifica**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole: art. 2, art 3, art.4, art.5, nonché tutte le disposizioni di cui all'epigrafata premessa.

=.=.=.=.=

Per Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria

Il Direttore Generale

Dott. Lucas Maria Gutierrez

=.=.=.=.=

Per Fondazione Fratelli Paolo e Tito Molina Onlus

Il Legale Rappresentante